

Codice A1604A

D.D. 28 luglio 2016, n. 286

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di nove sorgenti potabili denominate, rispettivamente, "Andriera", "Crot", "Malciaussia dx", "Malciaussia sx", "Margone", "Perinera dx", "Perinera sx", "Piazzette dx" e "Piazzette sx", ubicate nel Comune di Usseglio (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Usseglio (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 4 maggio 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 91/2016 del 4 maggio 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- sorgente "Andriera", ubicata nella particella catastale n. 21 del foglio di mappa n. 47, censito al C.T. del medesimo Comune di Usseglio (TO);
- sorgente "Crot", ubicata nella particella catastale n. 192 del foglio di mappa n. 36, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Malciaussia dx" e "Malciaussia sx", ubicate nella particella catastale n. 18 del foglio di mappa n. 30, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Margone", ubicata nella particella catastale n. 14 del foglio di mappa n. 30, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Perinera dx" e "Perinera sx", ubicate nella particella catastale n. 148 del foglio di mappa n. 37, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Piazzette dx", ubicata nella particella catastale n. 529 del foglio di mappa n. 55, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Piazzette sx", ubicata nella particella catastale n. 527 del foglio di mappa n. 55, censito al C.T. del medesimo Comune.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 22 gennaio 2015 ed in data 1 aprile 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le sorgenti in esame ricadono nell'area montana del Comune di Usseglio (TO), a quote comprese tra i 2.108 metri s.l.m. ("Malciaussia dx") e i 1.270 metri s.l.m. ("Piazzette dx") e sono alloggiare all'interno di locali tecnici o protette da tombini metallici.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale – così come previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – la vulnerabilità dell'acquifero alimentante le sorgenti è stata stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato.

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica media di ciascuna captazione (Classe C) ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le sorgenti al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti "Malciaussia dx" e "Malciaussia sx":

- zona di tutela assoluta, unica per entrambe le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni pari a 50 metri per 73 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 3612 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica e di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 415 metri a partire dalle opere di presa; tale zona ha una superficie complessiva di circa 78.344 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, unica e di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a circa 1.128 metri a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta; tale zona ha una superficie complessiva di 326.957 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgente “Margone”:

- zona di tutela assoluta, di forma trapezoidale e dimensioni pari a 21 metri, 38 metri e 47 metri; tale zona ha una superficie complessiva di 1.160 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 421 metri a partire dall'opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di circa 25.052 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 593 metri a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta; tale zona ha una superficie complessiva di 112.306 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgente “Crot”:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri per 25 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 729 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di circa 124.339 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 572 metri a partire dall'opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 191.819 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgenti “Perinera dx” e “Perinera sx”:

- zona di tutela assoluta, unica per entrambe le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni pari a 53 metri per 42 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 2.381 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica e di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 412 metri a partire dalle opere di presa; tale zona ha una superficie complessiva di circa 124.849 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, unica e di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a circa 891 metri a partire dalle opere di presa; tale zona ha una superficie

complessiva di 337.172 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgente “Andriera”:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri per 25 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 729 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte pari a 459 metri a partire dall’opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di circa 152.280 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 1.134 metri a partire dall’opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 364.170 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgente “Piazzette dx”:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 29 metri per 25 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 718 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte pari a 419 metri a partire dall’opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di circa 57.754 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 639 metri a partire dall’opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 78.688 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgente “Piazzette sx”:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 29 metri per 25 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 718 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte pari a 416 metri a partire dall’opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di circa 74.472 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 868 metri a partire dall’opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 130.758 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

- “Tavola 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Usseglio (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – “Malciaussia dx”, “Malciaussia sx”, “Margone” – Scala 1:5.000”;
 - “Tavola 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Usseglio (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – “Andriera”, “Crot”, “Perinera dx”, “Perinera sx”, “Piazzette dx”, “Piazzette sx” – Scala 1:5.000”;
 - “Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”;
- agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia di cui sopra ricadono totalmente nel territorio del Comune di Usseglio (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 31 marzo 2015, ha fatto pervenire – con nota del 2 maggio 2015 – le proprie osservazioni facendo rilevare che la sorgente “Malciaussia vecchia”, analizzata nella versione originaria dello studio, non è di fatto più una sorgente captata dal momento che sono state realizzate e captate a monte due nuove captazioni (“Malciaussia dx” e “Malciaussia sx”) da parte della ex Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Ciriè, con nota in data 1 luglio 2015, ha comunicato che, ad oggi, non risulta pervenuta richiesta da parte dell'ente gestore dell'acquedotto – S.M.A.T. S.p.A. – del certificato di potabilità dell'acqua delle nove sorgenti “Andriera”, “Crot”, “Malciaussia dx”, “Malciaussia sx”, “Margone”, “Perinera dx”, “Perinera sx”, “Piazzette dx” e “Piazzette sx” e pertanto non sono stati eseguiti alle captazioni prelievi al fine del rilascio del suddetto giudizio di potabilità.

Ciò premesso e considerato che le nove sorgenti alimentano l'acquedotto del Comune di Usseglio (TO), nella medesima nota, la stessa ASL ha sottolineato che – nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano – provvede ad effettuare dei campionamenti sull'acqua nella rete di distribuzione comunale e che i controlli analitici effettuati nel 2014 sono risultati conformi ai parametri chimici e microbiologici ricercati.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 14 maggio 2015, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha trasmesso alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari, evidenziando quanto segue:

- la verifica degli impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio degli insediamenti abitativi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori del bacino di alimentazione delle sorgenti stesse;

- la verifica delle eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento dei fabbricati presenti negli areali perimetrati; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle eventuali cisterne presenti nelle aree di salvaguardia o la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;

- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia;

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle sorgenti che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

Le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia delle nove sorgenti non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e

pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20, in data 19 maggio 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le nove sorgenti denominate "Andriera", "Crot", "Malciaussia dx", "Malciaussia sx", "Margone", "Perinera dx", "Perinera sx", "Piazzette dx" e "Piazzette sx", ubicate nel Comune di Usseglio (TO), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – ed alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento dei fabbricati presenti negli areali perimetrati, laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 14 maggio 2015 – prot. n. 39347;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Ciriè, in data 1 luglio 2015 – prot. n. 59689;

vista la nota con le proprie osservazioni fatta pervenire dal Comune di Usseglio (TO), in data 2 maggio 2015 – prot. n. 548/707;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Torinese” n. 91/2016, in data 4 maggio 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Torinese”, in data 4 maggio 2016 – prot. n. 0001436, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle nove sorgenti potabili denominate "Andriera", "Crot", "Malciaussia dx", "Malciaussia sx", "Margone", "Perinera dx", "Perinera sx", "Piazzette dx" e "Piazzette sx", ubicate nel Comune di Usseglio (TO), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– "Tavola 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Usseglio (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Malciaussia dx", "Malciaussia sx", "Margone" – Scala 1:5.000";

– "Tavola 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Usseglio (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Andriera", "Crot", "Perinera dx", "Perinera sx", "Piazzette dx", "Piazzette sx" – Scala 1:5.000";

– "Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia";
allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Usseglio (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;

– provvedere ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – ed alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento dei fabbricati presenti negli areali perimetrati, laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

– provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Usseglio – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Usseglio affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin